

TRIBUNALE DI RAGUSA

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

EX ART. 67 D.LGS. N. 14/2019

La sottoscritta **Mangione Giovanna**, nata a Vittoria (RG) il 27/06/1938, c.f. MNGGNN38H67M088Y, residente in Vittoria (RG) Via Cairoli n. 37, ai fini del presente procedimento rappresentata, in forza di procura speciale resa su foglio cartaceo separato, trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., depositata telematicamente nel fascicolo, dall'avvocato Corrado Belfiore del Foro di Catania il quale indica l'indirizzo di posta elettronica certificata *corrado.belfiore@pec.ordineavvocaticatania.it*, presso cui trasmettere le comunicazioni di cancelleria; con studio in Catania (CT), Piazza Michelangelo Buonarroti n.22, presso cui è elettivamente domiciliata;

PREMESSO

- che la ricorrente versa in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019 e successive modifiche e /o integrazioni;
- che, ai fini delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, l'odierna ricorrente riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019, quale pensionata INPS;
- che la ricorrente non è soggetta, o assoggettabile, alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX d.lgs. n. 14/2019;
- che la ricorrente non ha subito per cause a lei imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 d.lgs. n. 14/2019;
- che non ricorrono le condizioni soggettive ed ostative di cui all'art. 69 del d.lgs. n. 14/2019 e, in particolare, non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
- che è stata proposta Istanza di nomina del Gestore della Crisi presso l'OCC COMMERCIALISTI DI RAGUSA, Organismo di Composizione della Crisi dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Ragusa, ai sensi della legge 14 del 2019;
- che, con provvedimento del 15/10/2024, è stato nominato dall'Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'O.D.C.E.C. di Ragusa, il dott. Alessandro Raniolo, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi (all. 1);
- che la sottoscritta debitrice è in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale, nel modo che segue:
- 1) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

- 2) consistenza e composizione del proprio patrimonio;
- 3) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- 4) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 5) stipendi, pensioni, salari e allegazioni di tutte le altre entrate della debitrice e dei componenti del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento del medesimo;
- che produce in allegato una relazione particolareggiata del Gestore della crisi (all. 2) che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura, e) indicazioni sulla valutazione effettuata dal soggetto finanziatore circa il merito creditizio del debitore;
- che si sono susseguiti una serie di eventi che l'hanno condotta, suo malgrado e senza colpa, all'attuale situazione di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza, e **tale squilibrio trova le proprie cause** nei seguenti fattori e vicissitudini, di seguito ricostruiti, analizzati ed esposti anche nella relazione particolareggiata allegata. Si rileva, in particolare, che è possibile evincere dalla natura dei debiti in capo alla ricorrente, che la stessa non li ha mai contratti nell'ambito di un'attività di impresa, ma esclusivamente: prima, nella qualità di garante ed unica erede del marito Buondì Giovanni, e, successivamente, nella qualità di terza datrice di ipoteca di un mutuo acceso dalla società costituita dai figli Buondì Giuseppe e Buondì Gaetano. I debiti, sorti in conseguenza dell'accensione dei detti mutui ipotecari, erano originariamente vantati dalla Banca Unicredit SpA e, successivamente, da quest'ultima ceduti, l'uno, alla società Bolina SPV S.r.l. e, l'altro, alla società Itaca SPV S.r.l. così come analiticamente evidenziato nell'elenco dei creditori contenuto nel presente ricorso.

Il mancato pagamento di alcuni dei ratei dei mutui sopra citati, è esclusivamente dipeso dall'improvviso decesso del marito della ricorrente, Buondì Giovanni, avvenuto il 09 Novembre 2011.

Con riferimento al requisito della meritevolezza, non può non tenersi conto delle modifiche apportate sul punto dal Codice della Crisi, in base alle quali il requisito della meritevolezza dovrà parametrarsi a criteri diversi rispetto a quelli adottati in precedenza.

E' stato invero affermato e ribadito che la meritevolezza va inquadrata nell'assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo, colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Alla luce di detto principio, il Giudice non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma, al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede o da un comportamento fraudolento.

Con ciò intendendosi che il legislatore ha inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura. La volontà del Legislatore della riforma, sia con il Codice della crisi, sia con le successive modifiche- integrazioni apportate dai correttivi al codice, ha voluto concentrare l'attenzione

dell'interprete sull'unico parametro valido, ossia quello oggettivo, cioè l'aver colposamente determinato il sovraindebitamento.

Al riguardo, appare opportuno evidenziare che, tanto il nuovo codice della crisi di impresa, quanto la recente giurisprudenza formatasi sulla materia, hanno affermato che, nel giudizio di omologazione del piano del consumatore, la **preesistenza di fideiussioni**, anche solidali per **debiti familiari** non impedisce l'accesso alla procedura in assenza di dolo, frode o colpa grave. In applicazione dell'art. 7, comma 2, lettera c, Codice della crisi di impresa, così come modificato dal D.lgs 27.9.2024 n. 136, il giudizio di meritevolezza deve fondarsi su criteri oggettivi, con esclusione di valutazioni soggettive sull'imprudenza o leggerezza del debitore, ove questi abbia agito in buona fede.

E del tutto conforme appare la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo n.1023 del 20.6.2019, la quale promuove il diritto alla c.d. "seconda opportunità" per il debitore onesto, estendendo la protezione anche ai **soggetti garanti coinvolti per motivi affettivi e non speculativi**.

Coerentemente con quanto sopra evidenziato, si colloca la decisione del Tribunale di Napoli, VII Sezione civile, adottata con la sentenza n. 668 del 30.4.2025, Giudice Livia De Gennaro, con la quale è stata disposta l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti di un consumatore la cui esposizione debitoria fa per lo più riferimento a fideiussioni assunte dal ricorrente per debiti contratti dal padre imprenditore.

Ciò premesso, la ricorrente, a dimostrazione della buona volontà ed al fine di tentare di onorare i debiti a lei pervenuti nella predetta qualità di garante, ha continuato, comunque ad adempiere il pagamento delle rate dei mutui fino al mese di Aprile 2012.

Quanto sopra, evidenzia la qualità soggettiva di consumatore in capo all'odierna ricorrente, non avendo, quest'ultima, contratto debiti al di fuori della sfera personale.

ELENCO CREDITORI DI MANGIONE GIOVANNA

1. € 6.664,25 nei confronti di OCC Commercialisti Ragusa: debito in prededuzione;
 2. € 170.316,89, oltre spese di lite, pari ad € 13.132,08, nei confronti di Itaca SPV srl e per essa Dovalue s.p.a.;
 3. € 154.511,09, oltre spese di lite, pari ad € 11.672,93, nei confronti di Bolina SPV s.r.l e per essa Cribis Credit srl;
 4. € 5.375,42, nei confronti di Agenzia Dell'Entrate Riscossione di Ragusa;
 5. € 5.085,00 nei confronti del Comune di Vittoria;
 6. € 1.735,00 nei confronti di Publiservizi srl;
 7. € 1.000,00, nei confronti di Avv. Corrado Belfiore;
 8. € 1.000,00 nei confronti del Dott. Petriliggieri Giovanni;
- che la ricorrente dichiara che non è stato disposto alcun atto eccedente l'ordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

- che la debitrice ricorrente, è proprietaria del patrimonio sotto descritto, in dettaglio anche nella relazione allegata:

PATRIMONIO ATTIVO DELLA RICORRENTE

1. Fabbricato nel Comune di Vittoria (RG), via Cairoli 37, prima casa di abitazione in cui risiede la ricorrente (proprietà per 1/1);
2. Fabbricato nel Comune di Vittoria (RG), via Cernaia 41 (proprietà per 108/216);
3. Fabbricato collabente in Vittoria, c.da Serra San Bartolo (proprietà per 1/1);
4. Struttura in acciaio con copertura in telo, adibita a ricovero bestiame, sito in Vittoria, c.da Nipitella (proprietà per 1/1)
5. Cinque lotti di terreno, **identificati in dettaglio nella perizia dell'Arch. Antonio Cosentino**, siti nel Comune di Vittoria (RG), (proprietà per 1/1)

TOTALE STIMA DEI BENI SUDETTI €178.000,00

A conforto della valutazione commerciale ed analitica si produce in allegato la perizia di stima (all. 5 elaborata dall'Arch. Antonio Cosentino, in cui si evidenziano i criteri e la valutazione, al fine di un'eventuale liquidazione controllata degli immobili in proprietà della ricorrente;

CAPACITA' REDDITUALE DEGLI ULTIMI TRE ANNI DELLA RICORRENTE

730 2023	€ 11.463,00
730 2024	€ 12.031,00
730 2025	€ 12.473,00

- che la ricorrente non ha compiuto alcun atto eccedente l'ordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

- che l'istante ha quantificato le spese necessarie per il proprio sostentamento, nel modo che segue:

<i>Spese alimenti e prodotti per la casa</i>	<i>€ 250,00</i>
<i>Utenze (gas, luce, tel.)</i>	<i>€ 100,00</i>
<i>Tasse</i>	<i>€ 60,00</i>
<i>spese mediche, medicinali e assistenza terapeutica</i>	<i>€ 250,00</i>
<i>Totale</i>	<i>€ 660,00</i>
<i>entrate medie mensili cumulative</i>	<i>€ 660,00</i>
<i>Disponibilità per i creditori</i>	<i>zero</i>

Nella fattispecie che ci occupa, siamo in presenza di una consumatrice, suo malgrado, sovraindebitata che, con l'ausilio dell'OCC intende proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indica in modo specifico ed analitico tempi e modalità per superare la propria crisi da

sovraindebitamento che prevede una dilazione dei pagamenti in un tempo ragionevole , in uno allo stralcio di alcune posizioni debitorie c.d. minori.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA DELLA RICORRENTE

La proposta prevede il pagamento dei creditori per complessivi **euro € 141.583,90**, in un arco temporale massimo di 8 anni e un mese dall'omologa del piano di ristrutturazione, più dettagliatamente indicata in seguito.

La ricorrente ha iniziato trattative di vendita in passato e il ricavato di tale vendita sarebbe stato e sarà immediatamente messo a disposizione della procedura per il pagamento dei creditori dettagliatamente indicati nella proposta di ristrutturazione.

Le ipotesi sottostanti alla determinazione delle rate mensili e alla durata del piano dei pagamenti tengono in considerazione:

- il reddito derivante dalla pensione di reversibilità della Sig.ra Mangione Giovanna;
- le probabili entrate del figlio coabitante e delle spese necessarie al sostentamento della famiglia.

La ricorrente percepisce attualmente una pensione di reversibilità (cfr. all. 3), di circa € 660,00, mensili, e il figlio, Buondì Salvatore, attualmente componente del nucleo familiare, pur percependo saltuariamente ed occasionalmente redditi, non riesce ad apportare finanza certa al sostentamento del piano proposto. Quest'ultimo, suo malgrado, non essendo debitore in alcun modo non verrà considerato nei conteggi successivi.

La proposta della ricorrente, e la ripartizione delle risorse sono così esposte:

- a. pagamento del creditore in prededuzione e dei crediti professionali al 100 %
- b. pagamento del creditore fondiario ipotecario di 1° grado al 58,25 %, soddisfatto con un importo sicuramente superiore a quello realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione del bene;
- c. pagamento del creditore fondiario ipotecario di 2° grado al 22,02 %, soddisfatto con un importo sicuramente superiore a quello realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione del bene;
- d. pagamento dei crediti con privilegio generale, al 20 %,
- e. pagamento dei crediti chirografari, al 10 %,

Elenco analitico dei pagamenti dei creditori

Creditori	Importo	% soddisfo	Importo da accordo
Prededuzione OCC COMMERCIALISTI DI RAGUSA	€ 6.664,25	100 %	€ 6.664,25
Privilegio fondiario Ipotecario di 2° grado ITACA SPV S.r.l. e per essa doValue spa (titolare di ipoteca di 2° su case e terreni – importo precisato con Precetto notificato il 09/05/2025)	€ 170.316,89	22,02 %	(poiché titolare di ipoteca di 2° grado sui fabbricati e sui terreni) € 37.500,00

Privilegio fondiario Ipotecario di 1° grado BOLINA SPV S.r.l. (e per essa Cribis Credit) (titolare di ipoteca di 1° grado sui terreni - importo precisato con Precetto notificato il 26/06/2025)	€ 154.511,09	58,25 %	(poiché titolare di ipoteca di 1° grado solo sui terreni) € 90.000,00
Privilegio mobiliare Avv. Corrado Belfiore	€ 1.000,00	100%	€ 1.000,00
Dott. Giovanni Petrilligieri	€ 1.000,00	100%	€ 1.000,00
Agenzia Entrate Riscossione – Ragusa	€ 5.375,42		€ 1.075,08
Comune di Vittoria	€ 5.085,00	20%	
		20%	€1.017,00
Publiservizi srl	€1.735,00	20%	€347,00
Chirografo Spese Di Lite (importo precisato nei relativi precetti e nelle Sentenze del 09/08/2024 e del 08/11/2024)	€ 24.805,04	10 %	2.480,50
	€ 1.735,00	10 %	€
ONERE COMPLESSIVO	€ 370.493,06		€ 141.083,90
FONDO RISCHI E IMPREVISTI			€ 500,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI			€ 141.583,90

Ripartizione risorse disponibili

L'onere complessivo del presente piano di ristrutturazione dei debiti della consumatrice, Mangione Giovanna è quindi pari a € **141.583,90** e così ripartito:

OCC COMMERCIALISTI RAGUSA (€ 6.664,25)

- 1 (una) rata di € 3.664,25, subito dopo l'omologa (acconto OCC)
- 6 (dodici) rate mensili da € 500,00 ciascuna (saldo € 3.000,00)

ITACA SPV S.r.l. e per essa doValue S.p.A. (€ 37.500,00)

- 1 (una) rata di € 3.000,00, subito dopo l'omologa (primo acconto)
- 12 (trentasei) rate mensili da € 300,00 ciascuna (secondo acconto, € 3.600,00)
- 84 (trentasei) rate mensili da € 367,57 ciascuna (saldo, € 30.900,00)

BOLINA SPV S.r.l. e per essa CRIBIS CREDIT (€ 90.000,00)

- 1 (una) rata di € 3.335,75, subito dopo l'omologa (primo acconto)
- 12 (dodici) rate mensili da € 300,00 ciascuna (secondo acconto, € 3.600,00)

- 84 (ottantaquattro) rate mensili da € 988,86 ciascuna (saldo, € 83.064,25)

AVV. CORRADO BELFIORE (€ 1.000,00)

- 12 rate mensili da € 84,00 ciascuna

DOTT. GIOVANNI PETRILIGGIERI (€ 1.000,00)

- 12 rate mensili da € 84,00 ciascuna

AGENZIA ENTRATE DIR PROV.LE RAGUSA (€ 1.075,08)

- 12 rate mensili da € 89,59 ciascuna

COMUNE DI VITTORIA (€ 1.017,07)

- 12 (dieci) rate mensili di € 84,75 ciascuna

PUBLISERVIZI SRL (€347,07)

- 12 rate mensili da € 28,92

SPESE DI LITE (€ 2.480,50)

- 84 (ottantaquattro) rate mensili da € 29,53 ciascuna

EVENTUALE RATA FONDO RISCHI € 500,00.

Tutto ciò premesso, la signora Mangione Giovanna, come sopra assistita e domiciliata,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ragusa, ritenuta ammissibile la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento,

VOGLIA

- in via preliminare :

- disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, incoati ed incoandi, che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo, altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;
- sospendere l'operatività delle procedure cautelari ed esecutive azionate e/o azionande dai creditori ritenuto che la prosecuzione delle suddette procedure potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano proposto;

- in via principale:

- disporre con decreto che, ai sensi dell'art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- che voglia assegnare un termine di 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, per la comunicazione a tutti i creditori, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi;
- che voglia assegnare ai creditori un termine di 20 giorni entro il quale fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, eventuali osservazioni sulla proposta, da inviare presso il domicilio digitale del Gestore della crisi, dott. Alessandro Raniolo;

- che voglia omologare con decreto, trascorsi i termini di rito previsti dalla legge e rispettati i relativi adempimenti, il piano presentato, disponendone, ove necessario, la trascrizione e dichiarare chiusa la procedura.
- che venga istituito un conto corrente cointestato con la procedura e, pertanto, opponibile alle azioni esecutive e cautelari eventualmente incoate e incoande dei creditori ove accantonare le somme ad esecuzione del piano dei pagamenti.

In allegato al presente ricorso si producono i seguenti documenti:

1. Nomina del Gestore
2. Relazione Particolareggiata del Gestore
3. Ultimo Cedolino della pensione di reversibilità
4. Certificato Nucleo Familiare
5. Perizia Valutazione degli immobili dell'Arch. Antonio Cosentino
6. Dichiarazione dei redditi anni 2023,2024 e 2025.

Catania-Ragusa, 31 ottobre 2025

Con ossequio

Avv. Corrado Belfiore